



# COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA

## OGGETTO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE TERRE DEMANIALI DI USO CIVICO.

Data 02/12/2006

Prot. Gen. N. 3971

Atto N. 32

del 30/11/2006

## ORIGINALE DI VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemilasei il giorno trenta del mese di novembre  
alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
ING. FRANCESCO LUCIO SANTORO	X		SIG. FANO IAMELE		X
GEOM. FILIPPO BUCCO	X		RAG. PASQUALE MARZANO		X
PER.IND.DOMENICO FORNITO		X	INS. MARIO DI VITO		X
DOTT. STEFANO GESUALDI	X		PER.IND.MARIO CICCAGLIONE		X
AVV.EUGENIO BERGANTINO	X				
SIG. GIUSEPPE FABALE	X				
SIG. ANTONIO DI CRISCIO	X				
RAG. ANTONIO CODIANNI	X				
SIG. FERRO GIULIANO	X				

Assegnati n. 12

In carica n. 13 compreso il sindaco

Presenti n. 8

Assenti n. 5

Fra gli assenti risultano giustificati i signori consiglieri  
FORNITO-IAMELE-MARZANO-DI VITO - CICCAGLIONE

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del consiglio, i sigg.:

- Presiede il signor Ing. Santoro Francesco Lucio nella sua qualità di Sindaco

- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4,a, det T.U. n. 267/2000), il segretario comunale signor Dr. Ciro Ramunni

La seduta è Pubblica

Nominati scrutatori i signori:

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

Il responsabile del servizio interessato (art. 49. c. 1, del T.U. n. 267/2000);

Il segretario comunale (art. 49. c. 2, e 97, c. 4b, del T.U. n. 267/2000);

per quanto concerne la regolarità tecnica.

**Oggetto: approvazione del regolamento comunale per la disciplina delle terre demaniali di uso civico.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che: la legge 16-6-1927 n. 1766 recante "Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751" è la norma fondamentale che disciplina la materia e che successivamente è stato emanato il R.D. 26-2-1928 n. 332 recante "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno", il quale ultimo offre una disciplina di dettaglio della materia, con la previsione di organi, i commissari per gli usi civici, che avevano duplici funzioni: amministrative e giurisdizionali. Le funzioni amministrative erano prevalenti ed erano dirette alla verifica e sistemazione dei demani civici, alla liquidazione dei diritti di utilizzo dei cives gravanti le terre private mediante l'assegnazione alle comunità di corrispettivi in natura o in denaro, alla affrancazione delle concessioni enfiteutiche delle terre seminate, allo scioglimento delle promiscuità alla rivendica e ripartizione delle terre (art. 29, c.1 l. n. 1766/1927.)

la competenza dei commissari per gli usi civici è cessata con la divisione delle funzioni amministrative dai poteri giurisdizionali e con il passaggio delle funzioni amministrative relative alla materia, prima esercitate dagli stessi commissari, alle regioni (*d.P.R. n. 11/72 e d.P.R. n. 616/77* in attuazione della legge delega 22 luglio 1975, n. 382),

con L.R. 28-1-1998 n. 7 recante "*Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332*" la Regione Puglia ha disciplinato la materia prevedendo all'Art. 2 comma 2-quater che "*Le conseguenti operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni, enfiteutici o di natura enfiteutica, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi, nonché dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale, sono delegate ai comuni di competenza*"

infine con L.R. 4-8-2004 n. 14 recante "*Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004*" la Regione Puglia ha semplificato le procedure di legittimazione delle terre di uso civico a particolari condizioni, confermando la delega di alcune funzioni relative alla materia ai Comuni interessati e specificamente recitando l'Art. 54 "1. Sono legittimate, ai sensi del disposto della legge fondamentale del 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484 e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, sulla stessa materia) e del suo regolamento di attuazione regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, fatto salvo l'aggiornamento dei dati e dei canoni all'attualità, tutte le terre di ciascun comune della regione Puglia proposte per la legittimazione e riportate negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali per i quali il Commissario per la liquidazione degli usi civici dispose il deposito degli elaborati presso le Segreterie comunali e la loro pubblicazione all'Albo pretorio dei rispettivi Comuni ai sensi dell'articolo 15 del R.D. n. 332/1928.

2. Sono altresì legittimate tutte le terre proposte per la legittimazione negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali, riportate nell'inventario regionale dei beni



# COMUNE di CELENZA VALFORTORE

Provincia di FOGGIA

## **Regolamento Comunale sulle Terre Demaniali di Uso Civico**

per:

- l'esercizio degli Usi Civici (demanii liberi: pascoli, boschi, cave e simili)
- la Legittimazione
- l'Affrancazione
- l'Alienazione di Terre di Uso Civico di Demanio Libero e/o mutate di destinazione e/o sdemanializzate
- quant'altro inerente le Terre di Uso Civico

## Art. 1

Il presente Regolamento è in attuazione della vigente Legge n. 1766 del 16 giugno 1927 e del R.D. n. 332 del 26 febbraio 1928, nonché della Legge della Regione Puglia n. 7 del 28 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. n. 54 ("usi civici – semplificazione delle procedure di legittimazione") della L.R. n. 14 del 04 agosto 2004.

## Art. 2

### (l'Esercizio degli Usi Civici)

1. Costituiscono il Demanio Libero di Uso Civico tutte le terre non occupate e libere all'uso dei cittadini.
2. Il Demanio libero di Uso Civico residuale è a pascolo o a bosco (Cat. A). Regolamenti speciali saranno emanati dall'Amministrazione Comunale per l'esercizio dei predetti usi anche in base alle vigenti norme dell'Amministrazione Forestale.
3. Ogni altra utilizzazione del Demanio libero (per cave e similari) dovrà ottenere specifiche autorizzazioni dall'Amministrazione Comunale e dalle Autorità competenti in materia.

## Art. 3

### (la Legittimazione)

Ai sensi dell'art.9 della Legge n. 1766 del 1927 è da considerarsi occupatore di terre demaniali di uso civico, e possibilitato ad ottenere la legittimazione delle stesse, colui che:

- a. ha apportato sostanziali e permanenti migliorie alle terre (originariamente e/o nel corso dell'occupazione)
- b. occupano terre che non interrompono la continuità del demanio;
- c. ne ha il possesso da almeno dieci anni (occupatore originario e suoi legittimi aventi causa).

La procedura di legittimazione è quella prevista dalla citata Legge n. 1766 del 1927 e dalla L.R. n. 7 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.

I titolari di diritti riconosciuti dalle vigenti leggi, devono far richiesta di legittimazione della quota di terre in loro possesso alla Regione Puglia tramite l'Amministrazione Comunale.

Alla richiesta dovranno essere allegati tutti i documenti utili e necessari alla bisogna.

La proposta di legittimazione delle terre può essere proposta dall'Amministrazione Comunale sia per l'intero territorio sia per stralci territoriali.

“E’ da considerarsi occupatore abusivo o arbitrario – ai sensi dell’art. 9 della Legge n.1766 del 1927 - : colui che, trovandosi in possesso di terre in origine comune (ossia demaniali) non sia in grado di produrre a giustificazione del suo possesso un titolo, oppure questo non sia riconosciuto valido a norma delle leggi vigenti nel territorio all’epoca; e per titolo valido non può considerarsi che quello importante la conversione

del demanio in allodio, termine questo che indica la piena proprietà privata sorta dal frazionamento della proprietà collettiva. Questo poteva avvenire con il riconoscimento da parte del Sovrano della legittimità di una difesa costituita nel demanio o con il riconoscimento – a seguito di concessione espressa o tacita – ed a seguito di coltivazione ultradecennale, avesse acquistato il titolo di colonia perpetua di parte di terre demaniali o ancora attraverso la legittimazione della occupazione delle terre o attraverso la quotizzazione sempre in attuazione delle leggi; infine e per i demani liberi, attraverso l'autorizzazione delle autorità competenti, ad alienare le terre demaniali”.

(Giuseppe Spinelli, Magistrato e Commissario agli Usi Civici: esegesi sugli usi civici)

#### Art. 4

“usi civici” – semplificazione delle procedure di legittimazione”

L.R. n. 14 del 4 agosto 2004 – Art. 54)

1. “Sono legittimate, ai sensi del disposto della legge fondamentale del 1° giugno 1927 n.1766 (Conversione in legge, con modificazioni, del Regio Decreto 22 maggio 1924 n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici del Regno, del Regio Decreto 28 agosto 1924 n. 1484 e del Regio Decreto 16 maggio 1926 n. 895 – sulla stessa materia – e del suo regolamento di attuazione Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332), fatto salvo l'aggiornamento dei dati e dei canoni all'attualità, tutte le terre di ciascun Comune della Regione Puglia proposte per la legittimazione e riportate negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali per i quali il Commissario per la liquidazione degli usi civici dispose il deposito degli elaborati presso le Segreterie Comunali e la loro pubblicazione all'Albo Pretorio dei rispettivi Comuni ai sensi dell'art n. 15 del R.D. n. 332/1928”.
2. “Sono altresì legittimate tutte le terre proposte per la legittimazione negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali, riportate nell'inventario regionale dei beni di uso civico dei singoli Comuni, ad avvenuto deposito degli elaborati di inventario presso le Segreterie Comunali e pubblicazione all'Albo Pretorio dei rispettivi Comuni”
3. “Le conseguenti operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni enfiteutici o di natura enfiteutica, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni di natura enfiteutica e quelle di affrancazione dei canoni stessi sono delegate ai Comuni di competenza”.

#### Art. 5

(Terre legittimate)

Pertanto tutte le terre site nell'agro del Comune di Celenza Valfortore che rispondono alle condizioni previste dall'art. 54 della L.R., così come riportati nel precedente art. 4, sono da intendersi Legittimate e si considerano Legittimate ai sensi e per gli effetti del predetto art. 54 della citata L.R.

Art. 6  
( Aggiornamento dati e canoni )

Nell'effettuare l'aggiornamento dei dati e dei canoni -risultanti dagli Stati- all'attualità, si farà riferimento ai dettami dell' art. 54 della L.R. n° 14 del 4 agosto 2004, e a quant'altro previsto dalle normative.

Si redigerà il "Progetto di sistemazione generale dei Beni di Uso Civico" dell'intero territorio comunale ed i relativi elenchi verranno pubblicati nell'Albo Pretorio per 30 giorni; indi i canoni ed inerenti verranno posti a ruolo.

I canoni dovranno essere aggiornati sistematicamente ogni cinque anni.

Art. 7  
( Livellari )

I titolari di terre soggette a livello possono chiederne in ogni tempo l'affrancazione secondo il previsto dalle vigenti norme in materia.

Art. 8  
( l'Affrancazione )

L'Affrancazione dei canoni enfiteuti avverrà secondo le vigenti norme Statali e della Regione Puglia (ove -queste ultime- non siano in contrasto con le normative Statali ) in materia.

Art. 9  
( l'Alienazione di Terre di Uso Civico di Demanio Libero e/o mutate di destinazione e/o sdemanializzate )

1. Il presente articolo si applica a tutte le terre di demanio libero ove ne ricorrano i termini, come previsto dalla vigente legge fondamentale del 1927, ed a quelle per le quali la Regione Puglia con propria delibera ha autorizzato il mutamento di destinazione o la sdemanializzazione.
2. Il prezzo di alienazione delle terre mutate di destinazione di uso o sdemanializzate, comportando la loro compromissione permanente, viene fissato con delibera del Consiglio Comunale previa operazione di stima secondo il previsto dalla L.R. n.7 / '998 da parte del Capo Ripartizione dell'Area Tecnica, tenuto conto del valore di mercato del bene. La determinazione del prezzo -per categoria di terre- dovrà essere effettuata annualmente prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

Il prezzo stabilito sarà sottoposto al giudizio di congruità della Commissione Regionale di cui all'art.8 della predetta L.R. n.7 /'998.

3. I titolari di diritti riconosciuti dalle vigenti leggi, devono far richiesta di autorizzazione alla Alienazione e cambio di destinazione di uso della quota di terre in loro possesso alla Regione Puglia tramite l'Amministrazione comunale. Alla richiesta dovranno essere allegati tutti i documenti utili e necessari alla bisogna;
4. I terreni sdemanializzati o mutati di destinazione di uso ed allo stato libero ove alienati lo devono essere mediante bando pubblico con il sistema dell'offerta in aumento e con l'osservanza delle Leggi sull'alienazione del patrimonio dello Stato. A parità di offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale, può esercitare il diritto di prelazione sul bene in vendita chi, in ordine di precedenza :
  - risulta residente possessore arbitrario iscritto nei registri delle perizie demaniali agli atti dell'Ufficio Usi Civici regionale e coltiva detta terra da oltre dieci anni;
  - risulta residente possessore arbitrario non iscritto nei registri delle perizie demaniali agli atti dell'Ufficio Usi Civici regionale e coltiva detta terra da oltre dieci anni;
  - ha una concessione in diritto di superficie di durata non superiore a venti anni, vigente all'atto del bando di alienazione ed è in regola con il pagamento del canone dovuto.
5. Il diritto di prelazione si esercita nelle forme previste dalla L. 392 del 978 art.38 ad esclusione dei termini di pagamento che sono disciplinati, in tal caso, dal presente regolamento. Per esercitare il diritto di prelazione è necessario partecipare alla gara. Tale diritto può essere esercitato per una sola volta.
6. I titolari di concessione in diritto di superficie di terre che risultino demaniali, non facenti parte né di Piani di Zona né di Piani di P.I.P. , con durata superiore ai sessanta anni, devono chiedere di trasformare la concessione in diritto di proprietà.

Le somme versate già devono essere rivalutate e detratte dal prezzo di alienazione. Il prezzo di alienazione avrà abbattimento del 40 % per il titolare se residente.
7. Concluse le procedure di alienazione ed individuati in via definitiva gli acquirenti dei beni posti in vendita, viene sottoscritto - nei dieci giorni naturali consecutivi dall'adozione dell'atto conclusivo del procedimento - il preliminare di compravendita formulato secondo le norme e le consuetudini vigenti e che comunque deve contenere:
  - l'identificazione del soggetto firmatario;
  - i dati identificativi del bene o dei beni ai quali si riferisce la alienazione;
  - la somma pagata a titolo di caparra confirmatoria;
  - i termini nei quali avverrà il pagamento dei corrispettivi;
  - il termine ultimo entro il quale le parti hanno concordato di addivenire al rogito di compravendita.
8. I soggetti aggiudicatari in via definitiva di uno o più beni in alienazione devono - ai sensi dell'art. 1385 del Codice Civile e nei termini di cui al precedente articolo n.6/6 - versare alla Tesoreria dell'Ente competente la caparra confirmatoria che viene stabilita nel 30% del valore di alienazione del bene, comprensivo anche dell'eventuale ulteriore onere di cui al successivo articolo. L'importo già versato a

titolo di cauzione preliminare o di deposito cauzionale concorre alla formazione della caparra confirmatoria.

9. Tutte le spese inerenti l'atto di alienazione sono a carico dell'acquirente, comprese quelle catastali.

In via ordinaria il rogito dovrà essere stilato entro quattro mesi (ossia 120 giorni naturali) dalla sottoscrizione del preliminare di compravendita o dalla notifica dell'esercizio del diritto di prelazione.

In casi eccezionali -a richiesta dell'acquirente- si potrà procedere alla stipula dell'atto definitivo di compravendita entro il termine massimo di mesi nove (ossia 270 giorni naturali) dalla sottoscrizione del preliminare. In tal caso il prezzo di alienazione sarà maggiorato degli interessi legali a partire dal 120/mo giorno. Anche gli esercenti il diritto di prelazione avranno diritto a tale procrastinazione dei termini di stipula dell'atto con le medesime modalità dianzi riportate.

L'immissione nel possesso del bene avverrà a seguito della stipula del rogito notarile.

La scelta del Notaio rogante spetta all'acquirente, nel caso non si avvalga di tale diritto sarà l'Amministrazione comunale ad effettuare tale scelta.

Tutte le spese conseguenti all'atto e quelle di registrazione rimarranno a totale carico dell'acquirente

10. Abbattimenti nella prassi di alienazione: sensi dell'art.10 della legge n.1766 del 1927, dell'art. 2 comma 3 della L.R. n.7/'998 e dell'art. 11 comma 3 della L.R. n.17/'999, il valore del bene come determinato ai sensi del presente regolamento, verrà assoggettato agli abbattimenti, come di seguito.

Onde poter usufruire degli abbattimenti, l'attività agricola e/o la pastorizia devono essere esercitate dal titolare del diritto o dai suoi eredi; tutti gli abbattimenti spettano anche agli eredi dell'occupatore originario. Gli abbattimenti su citati non sono cumulabili :

Aree Edificabili individuate nelle Zone di Espansione e nelle Zone del vigente P. R. G. destinate ad Edilizia Residenziale:		
Terre con occupatore arbitrario avente titolo giuridico (atto di successione e/o atto notarile)	Residente	Abbattimento del 50%
	Non residente	Abbattimento del 35%
Terre con occupatore arbitrario non avente titolo giuridico	Residente	Abbattimento del 30%
	Non residente	Abbattimento del 15%

Aree non rientranti nelle aree Edificabili: territori agricoli		
Terre con occupatore arbitrario	dedito all'attività agricola e/o alla pastorizia anche part-time, con titolo giuridico	Abbattimento del 50%
	dedito all'attività agricola e/o alla pastorizia anche part-time, senza titolo giuridico	Abbattimento del 35%



## Art. 10

(Aree per Edilizia Pubblica e Piani Produttivi per insediamenti artigianali -  
Abbattimenti)

Le aree demaniali libere inserite nei Piani destinati all'Edilizia Residenziale Pubblica e nei Piani di Insediamento Produttivi artigianali redatti ai sensi dell'art. 27 della Legge n.863/1971, entrano a far parte del patrimonio indisponibile del Comune.

La cessazione dell'uso civico su tali aree avviene al momento dell'adozione esecutiva dello strumento Urbanistico del Piano.

Il diritto a compensi, eventualmente spettante ai fruitori dell'uso civico e/o ai possessi ultradecennali migliorativi, verrà stimato dal Capo della Commissione dell'Area Tecnica, approvata dal Consiglio Comunale e sottoposta al giudizio di congruità da parte della apposita Commissione Regionale prevista dalla L.R. n.7 del 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

A tutti gli altri occupatori arbitrari delle terre inserite nel Piano verrà riconosciuto il valore delle migliorie eventualmente apportate al fondo, ciò a titolo di risarcimento.

Le aree per l'Edilizia Economica e Popolare e per i Piani di Insediamenti produttivi artigianali date e da darsi in proprietà agli aventi diritto, sono alienate a favore di codesti a prezzo di mercato così come determinato nell'art. n. 9/2 del presente regolamento, con l'applicazione dell'abbattimento del 65%.

Per i piani di Edilizia Economica e Popolare -già approvati o adottati prima della approvazione del presente Regolamento- ai titolari delle concessioni in diritto di superficie verranno detratte dal prezzo di vendita le somme già versate, previa rivalutazione.

Le aree demaniali allo stato libero eventualmente esistenti all'interno delle zone ricadenti nei Piani particolareggiati e destinate ad insediamenti produttivi, possono essere alienate - previa sdemanializzazione - al prezzo di mercato come determinato dall'art n. 9/2 del presente Regolamento, con l'applicazione dell'abbattimento del 45%.

## Art. 11

(Destinazione somme ricavate)

Le somme rivenienti dall'alienazione dei beni di uso civico, individuate in apposito Capitolo di Bilancio con vincolo di destinazione, dovranno essere utilizzate - previa autorizzazione del dirigente del settore agricoltura della Regione, ai sensi dell'art 24 della Legge fondamentale - per investimenti che valorizzino il residuo demanio civico o per opere di interesse generale afferenti l'agricoltura del territorio comunale. Potranno essere utilizzate anche per l'acquisto di terre da vincolare agli usi civici onde mantenere integro il patrimonio collettivo.

## Art. 12

(Trasferimento destinazione di uso civico)

E' possibile per i cittadini e per la Pubblica Amministrazione trasferire con atto pubblico il vincolo di uso civico su altre terre site nel territorio comunale; dette terre dovranno avere valore pari all'importo dell'alienazione e/o affrancazione del suolo che si intende sottrarre agli usi civici.

## Art. 13

(Affitto di aree demaniali libere)

1. Le concessioni a terzi di aree silvo – pastorali sono subordinate alla dimostrata non necessità dei residenti; hanno durata compatibile con la programmazione dell'Ente titolare della gestione dei beni e, quindi, potranno essere interrotte in qualsiasi tempo con preavviso di un anno. Quelle di aree e di beni di altra natura seguono le normative specifiche che le riguardano. L'entità dei canoni non potrà essere inferiore al tre per cento del valore del bene, ridotto al due per cento per i residenti e per coloro che sono dediti, anche part-time, all'agricoltura.
2. **Boschi** (Boschi di demanio libero): con preciso riferimento al comma che precede, quanto inerente i boschi per taglio e quant'altro –fatte salve tutte le normative vigenti sia statali che regionali e forestali in materia- sarà in dettaglio regolamentato da direttive ad emanarsi dal dirigente dell'ufficio comunale competente da approvarsi da parte della Giunta comunale.
3. **Pascoli permanenti** (Pascoli permanenti di demanio libero): con preciso riferimento al comma 1 che precede, quanto inerente i pascoli permanenti per affitti e quant'altro – fatte salve tutte le normative vigenti sia statali che regionali e forestali in materia – sarà in dettaglio regolamentato da direttive ad emanarsi dal dirigente dell'ufficio comunale competente da approvarsi da parte della Giunta comunale.
4. **Cave, torbiere e similari**: nei territori di demanio libero che non siano boschi, con preciso riferimento al comma 1 che precede, quanto inerente cave, torbiere e similari – fatte salve tutte le normative vigenti sia statali che regionali e forestali in materia – sarà in dettaglio regolamentato da direttive ad emanarsi dal dirigente dell'ufficio comunale competente da approvarsi da parte della Giunta comunale.

## Art. 14

(La promiscuità con Carlantino e le quotizzazioni)

La promiscuità con l'Università, ossia Comune, di Carlantino fu definita e sistemata con la decisione della Commissione feudale del 29 marzo e 17 - 30 giugno 1810, vari verbali e convenzioni, l'Ordinanza del 4 luglio 1811 del Commissario del Re Biase Zurlo ripartitore dei demani di Molise e Capitanata e le conseguenti operazioni di divisione ed assegnazione di cui ai verbali datati 20 dicembre 1811 e seguenti confermati nell'Ordinanza del Commissario del Re Biase Zurlo del 4 luglio 1811.

Le due quotizzazioni: la prima del 25 novembre 1881 e la seconda del 31 dicembre 1883 ebbero le prescritte Sanzioni Sovrane.

Nelle relazioni dell'Istruttore – Perito demaniale geom. Antonino Sonnessa – che trovansi nello archivio del Commissariato agli Usi Civici con sede in Bari ed archivio della Regione Puglia Ufficio usi Civici ed in copia presso l' archivio comunale, sono riportati tutti gli atti relativi. Dette relazioni datate 18 febbraio 1958, 19 febbraio 1958 e 16 giugno 1958.



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. \_\_\_\_\_**  
**CONSIGLIO COMUNALE**  
**GIUNTA MUNICIPALE**

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  
DELLE TERRE DEMANIALI DI USO CIVICO

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto con parere \_\_\_\_\_

FAVOREVOLE

Li \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Servizio

IL TECNICO COMUNALE  
(Geom. Giovanni GROSSO)

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto con parere \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE RAGIONERIA

**PARERE DI LEGITTIMITA'**

Visto con parere \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA

Tel. 0881554016 - Fax 0881554748

Prot. n. 167

il 17 GEN. 2007

---

**OGGETTO:** Invio copia delibera di C.C. n° 32 del 30/11/2006.

---

REGIONE PUGLIA  
Assessorato Risorse Agroalimentari  
Settore Agricoltura  
Lungomare Nazario Sauro, 45/47  
70121 - B A R I -

Si invia copia della deliberazione di C.C. n. 32 del 30/11/2006.

Tanto per Vostra competenza.

L'occasione è gradita per salutare distintamente.



Il Segretario Comunale  
Dr. **Ciro Ramunni**

*di uso civico dei singoli Comuni, ad avvenuto deposito degli elaborati d'inventario regionale presso le Segreterie comunali e pubblicazione all'Albo pretorio dei rispettivi Comuni.*

*3. Le conseguenti operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni enfiteutici o di natura enfiteutica, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi sono delegate ai Comuni di competenza”.*

**CONSIDERATO** che:

alla luce del quadro normativo evidenziato in premessa, in cui, tra l'altro, si prevede la delega di alcune funzioni amministrative in materia dalla Regione Puglia ai Comuni interessati

**CONSIDERATO** che occorre pertanto , per lo scopo, adottare un regolamento che disciplini puntualmente la materia, offrendo agli incaricati uno strumento utile per lo svolgimento dell'attività amministrativa

**VISTO** lo schema di regolamento

**CONSIDERATA** la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e nel sito Internet del Comune;

**RILEVATO** che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione

**VISTO** il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lvo 18/8/2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica

Con la seguente votazione ( 8 presenti; 8 votanti; 8 favorevoli; nessuno contrario;nessuno astenuto)

### **DELIBERA**

Di approvare il Regolamento comunale per la disciplina delle terre demaniali di uso civico che , allegato alla presente , ne risulta essere parte integrante e sostanziale

Di dare allo stesso la massima diffusione attraverso la pubblicazione all'albo Pretorio ed al sito Internet del Comune di Celenza Valfortore

### **II CONSIGLIO MUNICIPALE**

Con separata votazione ed ad unanimità di voti dei presenti, riconosciuta l'urgenza di provvedere

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000


Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la sig./ra:

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale  
Dr. **Ciro Ramunni**



Il Presidente  
Ing. **Francesco Lucio Santoro**



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


- che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **4 DIC. 2006** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124-c.1- T.U. 267/2000);

Dalla residenza municipale, il **4 DIC. 2006**



Il Responsabile del servizio

Sg. **Spavento Luigi**



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno ..... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134-c.3- T.U. n.267/2000);

- è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 -c.1- del T.U. n.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal ..... al .....

Dalla residenza municipale, il .....

Il Responsabile del servizio

.....